CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte

Nelle cause riunite C-535/25 | Amazon Italia Logistica, C-536/25 | Amazon Italia Services e C-537/25 | Amazon Italia Transport

Comunicato stampa n. 172/26

Lussemburgo, 26 novembre 2026

Talune attività delle società del gruppo Amazon Italia potrebbero essere qualificate come «servizi postali» ed essere soggette al rilascio di un'autorizzazione

Spetta al giudice nazionale verificare se le entità interessate di Amazon possano essere qualificate come prestatori di un servizio postale ai sensi del diritto dell'Unione alla luce dei criteri individuati

Nel 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni italiana (AGCOM) ha inflitto sanzioni pecuniarie a tre società del gruppo Amazon. Essa ha ritenuto che, nella loro qualità di intermediari nella vendita e nella consegna di prodotti proposti da venditori terzi sulla piattaforma di commercio elettronico «Amazon Marketplace», le società Amazon avessero fornito servizi postali in Italia senza disporre dell'autorizzazione richiesta [1].

Più precisamente, le società interessate erano le seguenti:

- Amazon Italia Logistica, che riceve, smista e immagazzina le merci dei venditori terzi, le imballa e vi appone un'etichetta prima di ripartirle tra le imprese incaricate della loro consegna, che si tratti di fornitori terzi o di Amazon Italia Transport;
- Amazon Italia Transport, che raccoglie le merci e le trasporta nei suoi depositi («*Delivery Stations*»), al fine di ripartirle tra imprese di trasporto locali incaricate della consegna ai clienti. Essa definisce inoltre, a monte, le modalità di organizzazione della distribuzione;
- Amazon Italia Services, che mette a disposizione e gestisce cassette automatiche («*locker*»), ne assicura il controllo a distanza e supervisiona il deposito dei pacchi da parte dei vettori, nonché il loro ritiro da parte dei destinatari.

Il diritto italiano prevede infatti l'obbligo di un'autorizzazione per esercitare un servizio postale, conformemente alle norme europee che autorizzano gli Stati membri a sottoporre a condizioni la fornitura di servizi postali, qualora ciò sia giustificato da «esigenze essenziali» (riservatezza della posta, sicurezza della rete, rispetto delle condizioni di lavoro e della protezione sociale, protezione dei dati, ecc.) e nel rispetto del principio di proporzionalità [2].

Le tre società hanno impugnato le sanzioni pecuniarie dinanzi ai tribunali amministrativi italiani. Adito della controversia, il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte di giustizia se le attività in questione rientrassero effettivamente nella nozione di «servizio postale» ai sensi del diritto dell'Unione, nel qual caso tali attività dovrebbero essere assoggettate al regime di autorizzazione.

Nella sua sentenza, la Corte considera, in primo luogo, che un'impresa può essere qualificata come fornitore di un servizio postale solo se assicura **uno dei servizi della catena di distribuzione postale (raccolta, smistamento o distribuzione, ad eccezione del solo servizio di trasporto)** e se tali prestazioni riguardano un **invio postale** [3].

In secondo luogo, **l'attività di imballaggio e ripartizione dei pacchi di una società tra le imprese di trasporto incaricate della loro consegna rientra nella nozione di «smistamento»**, poiché comprende la classificazione degli invii

e la determinazione delle modalità e degli operatori ai quali ciascun pacco deve essere affidato [4]. Peraltro, **tale servizio riguarda gli invii postali** dal momento che i pacchi recano già un indirizzo definitivo, ovvero quello al quale i fornitori di un servizio postale li trasporteranno.

In terzo luogo, **l'attività di una società che organizza la consegna degli invii postali ai destinatari finali costituisce un servizio di distribuzione**, poiché copre il processo che va dallo smistamento nel centro di distribuzione alla consegna del pacco al cliente. Tale qualificazione rimane valida anche se la fase di consegna è eseguita da imprese di trasporto giuridicamente distinte, qualora la società in questione determini le modalità con cui queste ultime sono tenute a fornire i propri servizi, esercitando in tal modo un'influenza determinante sulle condizioni della fornitura.

In quarto luogo, **anche l'attività di una società che gestisce *locker* all'interno dei quali i trasportatori depositano gli invii rientra nella nozione di «distribuzione»**, in quanto tali pacchi restano sotto il controllo e la sorveglianza della società fino al loro effettivo ritiro da parte del destinatario entro il termine previsto, o fino a quando non siano rinviati allo speditore dalla stessa società in caso di mancato ritiro. Pertanto, la consegna degli invii ai destinatari, che segna la fine dell'attività di distribuzione postale, ha luogo solo quando il destinatario ritira effettivamente il pacco dal *locker*.

Spetta **al giudice nazionale verificare se i criteri individuati si applichino alle società del gruppo Amazon** al fine di determinare se esse possano essere **qualificate come fornitori di un servizio postale** ai sensi del diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione non osta a che le loro attività **siano quindi soggette al rilascio di un'autorizzazione generale** in forza di una normativa nazionale qualora essa sia giustificata da una delle «esigenze essenziali» previste dalla normativa europea, e nel rispetto del principio di proporzionalità.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service».

Restate in contatto!

[1] Tali società fornivano infatti servizi a venditori terzi che commercializzavano i propri prodotti su tale piattaforma, senza che questi ultimi provvedessero direttamente alla consegna dei beni ai clienti.

[2] Articoli 2 e 9 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, che mira a integrare la direttiva 97/67/CE, non è applicabile nel caso di specie, poiché riguarda i servizi di consegna transfrontaliera.

[3] Per contro, la qualifica di «fornitore di un servizio postale» non è subordinata al fatto che i servizi postali siano offerti al pubblico in modo generale e indifferenziato, salvo nel caso del servizio universale. Peraltro, tale qualifica non richiede che il prestatore garantisca l'intera catena di consegna; è sufficiente che esso svolga un solo servizio di tale catena. Inoltre, per stabilire l'esistenza del servizio postale, non è indispensabile prendere in considerazione i collegamenti tra le diverse società del gruppo Amazon, salvo in caso di indizi concreti di abuso, segnatamente una separazione artificiosa delle attività volta a eludere le norme applicabili.

[4] Lo smistamento deve essere preceduto dalla raccolta degli invii postali, che, nell'attuale versione della direttiva 97/67, ha luogo anche quando il prodotto è imballato ed etichettato dal fornitore del servizio postale.